

**Credito
Valtellinese**



Assemblea straordinaria dei Soci

28 ottobre 2016 – 1° convocazione

29 ottobre 2016 – 2° convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999, n 11971, e successive modificazioni e integrazioni)

Proposta di trasformazione di Credito Valtellinese S.c. in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

1. Premessa

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.c. (di seguito, “**Creval**” o “**Banca**” o “**Società**”) Vi ha convocato in assemblea in sede straordinaria per il giorno 28 ottobre 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2016, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente argomento posto al punto 1) dell’Ordine del Giorno: *“Proposta di trasformazione di Credito Valtellinese S.c. in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti”*.

Con la presente relazione (“**Relazione**”), redatta ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“**TUF**”), e 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche ed integrazioni (“**Regolamento Emittenti**”), nonché secondo quanto previsto dall’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, si intende fornire un’illustrazione delle motivazioni delle proposte relative all’argomento posto al punto 1) dell’Ordine del Giorno dell’assemblea straordinaria del 28/29 ottobre 2016 (“**Assemblea Straordinaria**”).

* * *

2. Presupposti della trasformazione di Creval in società per azioni

Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“**Decreto**”), convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33 (“**Legge di Conversione**” e, unitamente al Decreto, la “**Legge di Riforma delle Banche Popolari**” o “**Legge di Riforma**”), ha tra l’altro introdotto un nuovo art. 29, comma 2-bis, nel Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**”) ai sensi del quale *“l’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di Euro”*. La Legge di Riforma richiede inoltre alle banche popolari che superino detta soglia di assumere le opportune delibere al fine di (i) ridurre

gli attivi; oppure (ii) trasformare la banca in società per azioni, oppure (iii) procedere alla messa in liquidazione della banca (si veda l'art. 29, comma 2-ter, TUB).

Sempre in virtù di quanto previsto dalla Legge di Riforma, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del Decreto "si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter" TUB "entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29" (si veda l'art. 1, comma 2, Decreto). In data 27 giugno 2015 ("**Data di Entrata in Vigore**") è divenuto efficace il 9° aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 emanata da Banca d'Italia ("**Circolare 285**"). In virtù di tale aggiornamento è stato introdotto nella Parte Terza della richiamata Circolare 285 un nuovo Capitolo 4, rubricato "*Banche in forma cooperativa*" ("**Nuova Disciplina Bankit**"). Contestualmente all'approvazione della Nuova Disciplina Bankit, l'Autorità di Vigilanza ha altresì emanato un provvedimento, riportato sul Bollettino di Vigilanza n. 6 del giugno 2015 nella sezione "*Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie*", provvedimento finalizzato a facilitare il "*processo di adeguamento delle banche interessate*" e a fornire in proposito "*indicazioni circa le modalità e la tempistica di adeguamento alle nuove previsioni del TUB*" (il "**Provvedimento Bankit**").

In particolare, il Provvedimento Bankit (a) ha chiarito che la prima verifica del valore dell'attivo avrebbe dovuto essere effettuata entro 15 giorni dalla Data di Entrata in Vigore e (b) ha stabilito che l'organo con funzione di supervisione strategica, "*entro 90 giorni dalla constatazione del superamento della soglia di 8 miliardi di euro, dovrà assumere e formalizzare in un apposito piano, approvato dal medesimo organo su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, le iniziative necessarie – ivi compresa, ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, TUB, la convocazione dell'assemblea – affinché siano adottate dagli organi competenti le conseguenti deliberazioni (riduzione dell'attivo sotto la soglia, trasformazione in s.p.a., liquidazione volontaria). Il piano individua le iniziative che si intendono assumere o proporre agli organi competenti e la tempistica prevista per la loro attuazione, nel rispetto dei termini di legge*".

In un simile contesto, il Consiglio di Amministrazione della Banca si è immediatamente attivato constatando formalmente, in data 10 luglio 2015, che l'"attivo" consolidato del gruppo facente capo a Creval ("**Gruppo Creval**"), al fine della verifica richiesta dalla Legge di Riforma e dalla Nuova Disciplina Bankit, risultava superiore alla soglia di 8 miliardi di Euro ed ha quindi deliberato, e

immediatamente comunicato al mercato, di avviare il processo di trasformazione di Creval in società per azioni.

In data 6 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il Collegio Sindacale, ha quindi approvato il piano delle iniziative finalizzate ad addivenire alla trasformazione in società per azioni di Creval entro 18 mesi dalla Data di Entrata in Vigore, comunicando al mercato l'intenzione di tenere l'assemblea straordinaria per l'esame dell'operazione di trasformazione nel mese di ottobre 2016.

Conformemente dunque a quanto indicato nel piano delle iniziative e nel rispetto del termine fissato dalla Legge di Riforma, l'attuale Consiglio di Amministrazione della Banca ha provveduto a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci Creval per l'approvazione della trasformazione della Banca in società per azioni ("**Trasformazione**") e l'adozione di un nuovo statuto sociale ("**Statuto SpA**").

Si ricorda del resto che, in mancanza dell'assunzione delle necessarie iniziative volte ad assicurare il rispetto della Legge di Riforma, Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, *(i)* può adottare il divieto rivolto alle banche di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78 del TUB, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, del TUB (amministrazione straordinaria), oppure *(ii)* proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano peraltro fermi, in ogni caso, i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia.

La Trasformazione, e la conseguente adozione dello Statuto SpA, rivestono dunque una importanza strategica fondamentale per il proseguimento delle attività di Creval, istituto di credito attivo sin dal 1908 sui territori di riferimento a costante sostegno, in particolare, delle PMI, degli artigiani e delle famiglie. Un'eventuale mancata assunzione della prospettata deliberazione di Trasformazione comporterebbe gravi conseguenze che si rifletterebbero, tra l'altro, sulla possibilità di proseguire una regolare attività bancaria che potrebbe registrare, in caso di interventi dell'Autorità di Vigilanza, una interruzione con ripercussioni sul contesto generale e sul supporto al territorio in termini creditizi; ne deriverebbero altresì rilevanti effetti negativi a livello occupazionale. Un complesso di conseguenze che segnerebbe in maniera estremamente rilevante anche l'immagine e la reputazione della Banca.

3. Le modificazioni allo statuto sociale Creval conseguenti all'operazione di Trasformazione

L'operazione di Trasformazione comporta una necessaria rivisitazione dell'attuale statuto sociale di Creval al fine di adattare quest'ultimo alla nuova forma societaria. In tale ottica, è stato definito il nuovo testo statutario (Statuto SpA) con l'obiettivo principale di adeguare le previsioni vigenti non più compatibili con il nuovo *status* della Banca di società per azioni, intervenendo altresì su altri aspetti finalizzati ad allineare lo statuto stesso alla *best practice* del settore, anticipando tra l'altro alcune previsioni della Circolare 285 destinate ad entrate in vigore solo a partire dalla seconda metà del 2017.

In particolare, rinviando nel dettaglio alla tavola di confronto in calce alla presente Relazione, gli aspetti principali dello statuto sociale vigente della Banca oggetto di modificazione riguardano:

- OGGETTO SOCIALE: l'oggetto sociale è stato modificato per eliminare i riferimenti alla mutualità propri dello statuto di una banca popolare;
- CAPITALE SOCIALE: oltre alle modificazioni conseguenti alla trasformazione in società per azioni, si propone all'Assemblea Straordinaria dei Soci di eliminare i riferimenti ad operazioni sul capitale già interamente eseguite;
- AMMISSIONE A SOCIO: è prevista l'abrogazione di tutte le previsioni dell'attuale statuto sociale relative all'ammissione a Socio in quanto non compatibili con la forma della società per azioni ammessa alle negoziazioni su mercati regolamentati;
- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile, è stata prevista la convocazione unica, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- DELEGA A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA: in ragione del mutamento della forma sociale, viene meno la qualità di Socio quale requisito soggettivo che deve sussistere in capo al delegato per poter partecipare all'assemblea, così come non è più contemplato il limite al numero di deleghe proprio delle cooperative bancarie quotate, cui subentra il regolamento dell'art. 2372 del codice civile;
- NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE: l'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico Intermediazione Finanziaria**" o "**TUIF**") prevede che, salvo che lo statuto disponga diversamente, la società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto; in merito, si propone di prevedere che è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere alla designazione in questione;

- **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di *corporate governance* (Circolare 285), si propone di fissare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- **SCRUTINIO SEGRETO PER LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DI NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI:** se ne propone l'abrogazione in quanto costituisce una peculiarità delle sole società cooperative;
- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** si propone, in particolare, che possano presentare liste per l'elezione dei consiglieri azionisti in possesso della percentuale di capitale sociale prevista dalle norme applicabili (si veda l'art. 144-quater Regolamento Emittenti); anche il Consiglio di Amministrazione può presentare una propria lista, ma di massimo 12 candidati su 15 ed in maggioranza (7 su 12) indipendenti. In questo modo, si assicura che, anche nel caso in cui la lista del Consiglio fosse l'unica presentata, saranno comunque eletti nel Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori direttamente individuati dall'Assemblea degli azionisti. Inoltre, le modalità di nomina sono state comunque predisposte per garantire, nella misura più ampia possibile, la presenza di 3 consiglieri di designazione da parte di minoranza. Anche in caso di presentazione di una sola lista da parte degli azionisti, infatti, da questa possono essere tratti al massimo 12 consiglieri, mentre i restanti 3 sono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa, ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica;
- **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI:** si propone di recepire in statuto i requisiti di indipendenza previsti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e di fissare sin da subito il numero minimo di consiglieri indipendenti e di consiglieri non esecutivi in conformità a quanto previsto nelle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (Circolare 285) che entreranno in vigore il 30 giugno 2017;
- **ELIMINAZIONE DEL COMITATO DEI PROBIVIRI:** trattandosi di un organismo sostanzialmente previsto dall'ordinamento italiano per le banche popolari (si veda, in particolare, articolo 30, comma 5, TUB), lo Statuto SpA non prevede più detto Comitato. Pertanto, in coincidenza con l'approvazione della Trasformazione di Credito Valtellinese S.c. e l'entrata in vigore del nuovo Statuto SpA, il Comitato dei Probiviri, come peraltro già prospettato all'atto della nomina dello stesso in data 23 aprile 2016, verrà definitivamente meno, con conseguente cessazione dall'incarico da parte dei suoi componenti.

In data 13 luglio 2016, è stato richiesto alla Banca d'Italia il rilascio del provvedimento autorizzativo e di accertamento, ai sensi degli articoli 31 e 56 del Testo Unico Bancario.

4. Il diritto di recesso

Gli articoli 2437 e seguenti del codice civile attribuiscono a tutti gli azionisti (compresi dunque i Soci) che non concorreranno alla deliberazione di Trasformazione di Creval in società per azioni il diritto di recesso per tutte o per parte delle azioni detenute.

L'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso deve essere determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione ("**Valore di Liquidazione**"). Nel caso di specie, il valore di Liquidazione è pari a Euro 0,4747 per azione. Il Valore di Liquidazione è stato comunicato anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il recesso deve essere esercitato dagli azionisti mediante apposita comunicazione alla Banca nella forma della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro 15 giorni di calendario dal giorno dell'iscrizione della delibera di Trasformazione nel Registro delle Imprese di Sondrio.

La comunicazione di recesso – che dovrà essere indirizzata a: "Credito Valtellinese S.p.A. -Servizio Soci ed Obbligazionisti, Via Ragazzi del '99, 12 – 23100 Sondrio" – dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'azionista che esercita la facoltà di recesso, il suo domicilio, un recapito telefonico al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- (iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso e tramite il quale effettuare il regolamento dell'operazione;
- (iv) una certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("la **Certificazione**"), che attesti:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni oggetto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea Straordinaria fino alla data di effettivo esercizio del diritto di recesso stesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, si intenderà legittimato

all'esercizio del diritto di recesso l'azionista che, avendo acquistato le azioni in borsa, le avrà ricevute in data di effettivo regolamento antecedente l'apertura dell'adunanza assembleare che delibererà in merito alla Trasformazione;

- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso o, diversamente, l'azionista recedente dovrà trasmettere a Creval, con le stesse modalità e contestualmente alla comunicazione di recesso una apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso ad esercitare il diritto di recesso in conformità alle istruzioni comunicate dall'azionista recedente.

La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera e le indicazioni per l'esercizio del diritto di recesso saranno pubblicate sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Banca all'indirizzo www.gruppocreval.com nella sezione Governance – Assemblea straordinaria e ordinaria 29 ottobre 2016. Ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 2, del codice civile, e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Certificazione da parte dell'intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni corrispondenti ad opera dell'intermediario medesimo e pertanto le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute né trasferite sino all'esito del procedimento di liquidazione con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento.

Le eventuali azioni degli azionisti receduti verranno quindi offerte in opzione agli altri azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta in opzione sarà depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese di Sondrio.

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta. A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, sarà riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Qualora infine le azioni degli azionisti recedenti non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri azionisti, le stesse saranno collocate tramite offerta nei mercati regolamentati (articolo 2437-*quater*, comma 4, del codice civile).

Da ultimo, l'articolo 2437-*quater* del codice civile prevede, in caso di mancato (o comunque non integrale) esercizio del diritto di opzione sopra menzionato, nonché di mancato (o comunque non

integrale) collocamento nei mercati regolamentati, il rimborso delle eventuale azioni residue mediante acquisto da parte della Società.

Tuttavia, con riferimento al rimborso delle azioni oggetto di recesso, nell'ambito delle disposizioni di cui alla citata Legge di Riforma delle Banche Popolari è stato introdotto un nuovo comma *2-ter* all'articolo 28 TUB, che recita testualmente: *“nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”*.

La Nuova Disciplina Bankit ha quindi precisato che lo statuto della banca popolare deve attribuire all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzioni di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), morte o esclusione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma *2-ter*, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

Tenuto conto delle indicazioni fornite nel Provvedimento Bankit dalla Banca d'Italia di apportare il più presto possibile le modifiche statutarie di mero adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge di Riforma, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2015 è stata recepita a livello statutario la sopra citata competenza del Consiglio di Amministrazione mediante l'introduzione del nuovo comma 5 dell'articolo 36 dell'attuale statuto sociale¹.

¹ Art. 36, comma 5, Statuto sociale vigente Creval: *“al fine di assicurare la computabilità delle azioni (e degli altri strumenti di capitale eventualmente emessi) nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Banca, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato (ove nominato e, in mancanza, del Direttore Generale), sentito il Collegio Sindacale, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione) o a causa di esclusione. Tale facoltà è attribuita, ai sensi della disciplina applicabile, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza, ove previste. Le determinazioni sulla misura della limitazione e sull'estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza”*.

In ogni caso, in materia di limite al rimborso delle azioni oggetto di recesso, resta ferma l'autorizzazione della Banca d'Italia per la riduzione dei fondi propri della banca, secondo quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")² e dal Regolamento delegato UE n. 241/2014 ("**Regolamento UE 241/14**")³.

Con particolare riferimento alle valutazioni che i competenti organi sociali sono tenuti a effettuare per determinare l'estensione del rinvio o la misura della limitazione del rimborso delle azioni oggetto di recesso, e i connessi ambiti di discrezionalità concessi all'organo societario preposto a tale decisione, vengono innanzitutto in rilievo i commi 2 e 3 dell'art. 10 del Regolamento UE 241/14, in forza dei quali, da un lato, si prevede che *"la capacità dell'ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale di cui all'art. 29, paragrafo 2, lett. b), e dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l'importo rimborsabile [...]"* e, dall'altro lato, che *"l'entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall'ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi: a) la situazione complessiva dell'ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità; b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della stessa direttiva"*.

La Sezione III del Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285, introdotta con la Nuova Normativa Bankit, stabilisce a sua volta che: *"l'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta: - la complessiva situazione*

² In particolare, l'art. 77, comma 1 lett. (a) CRR prevede che *"un ente chiede la preventiva autorizzazione all'autorità competente per una o entrambe le seguenti alternative: a) riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile"*.

³ L'art. 29, comma 1 del Regolamento delegato n. 241/2014 dispone a sua volta che *"un ente presenta una domanda di autorizzazione all'autorità competente prima di riacquistare integralmente o parzialmente strumenti di capitale primario di classe 1 oppure prima di rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2"*.

finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario; - l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del CRR, ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5 [della Circolare 285], al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 [sempre della Circolare 285]”.

5. Determinazioni del Consiglio di Amministrazione sulla limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha proceduto a valutare, tenuto conto dei principi indicati dalle norme di legge e statutarie sopra richiamati, l'applicazione di limitazioni, in tutto o in parte, al rimborso delle azioni oggetto di recesso.

Al riguardo, Creval ha dato avvio ai propri approfondimenti già a partire dai primi mesi del 2016, attribuendo in proposito uno specifico incarico ad Equita SIM S.p.A., primario *advisor* indipendente di mercato, con l'obiettivo di supportare il Consiglio di Amministrazione della Banca nelle proprie valutazioni.

Come previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione, al fine di assumere le opportune decisioni sulla limitazione al rimborso delle azioni tenendo conto della complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del Gruppo Creval, ha valutato *in primis* la situazione prudenziale della Banca, che presenta, al 30 giugno 2016, un Common Equity⁴ *ratio* pari

⁴ Il coefficiente Common Equity (generalmente espresso anche con il termine inglese CET1 *ratio*) è, in estrema sintesi, il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra la componente di qualità primaria dei fondi propri prevista dalla CRR (rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalla relativa riserva sovrapprezzo, dall'utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi – computabile entro determinati limiti – al netto di talune rettifiche regolamentari) e le c.d. attività ponderate per il rischio (ossia, il valore ponderato per il rischio relativo alle attività in bilancio e fuori bilancio).

al 13,0%, un Tier 1⁵ *ratio* pari al 13,0% e un Total Capital⁶ *ratio* pari al 14,5%, anche alla luce dei limiti SREP⁷ stabiliti per l'esercizio 2016 da parte di Banca d'Italia pari rispettivamente a:

- 8,3% per quanto riguarda il Common Equity *ratio*
- 9,8% per quanto riguarda il Tier 1 *ratio*
- 12,7% per quanto riguarda il Total Capital *ratio*

I dati consuntivi al 30 giugno 2016 del Gruppo Creval evidenziano livelli di capitale superiori ai richiamati *target* richiesti dalla BCE, a conferma dunque della solidità patrimoniale della Banca e del Gruppo. E' peraltro importante evidenziare come la valutazione della solidità patrimoniale non possa prescindere da un esame complessivo e di lungo periodo, con riferimento tanto al capitale interno disponibile a fronte di tutti i rischi – primo e secondo pilastro - cui la Banca è attualmente esposta, quanto ai possibili impatti (sia in termini di incremento delle attività di rischio ponderate, sia in termini di riduzione del capitale primario) derivanti dagli annunciati più stringenti requisiti che potranno essere richiesti dall'Autorità di Vigilanza, oltre che da una serie di elementi e indici ulteriori, evidenziati anche dall'*advisor*, legati al particolare contesto economico finanziario a livello europeo e nazionale. Ci si riferisce, in particolare, a (i) la revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la determinazione dei profili di rischio di credito, di mercato e operativi; (ii) l'incremento dei livelli medi del CET 1 a livello di sistema bancario italiano (da dicembre 2015 a giugno 2016 il CET 1 *fully loaded* delle banche quotate italiane è passato dall'11,95%⁸ al 12,25%⁹); (iii) l'incremento dei target delle coperture dei crediti richiesto dalle Autorità di Vigilanza che

⁵ Il coefficiente Tier 1 è, in estrema sintesi, il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra la componente di qualità primaria dei fondi propri prevista dalla CRR (rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalla relativa riserva sovrapprezzo, dall'utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi – computabile entro determinati limiti – al netto di talune rettifiche regolamentari) oltre agli strumenti ibridi di patrimonializzazione, vale a dire tutte quelle passività irredimibili, altamente illiquide ed assimilabili al capitale proprio, e le c.d. attività ponderate per il rischio.

⁶ Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Total Capital e le attività di rischio ponderate (RWA). Il Total Capital di una banca è a sua volta costituito da una serie di elementi (al netto degli elementi negativi da dedurre) classificati in base alla qualità patrimoniale e alla capacità di assorbimento delle perdite.

⁷ Il *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) è una delle due fasi del processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process* – SRP) disciplinato dalla normativa bancaria. La prima fase è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ICAAP) e fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda fase, cioè lo SREP, consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale ed è di competenza dell'Autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

⁸ Reportistica banche quotate italiane al 31 dicembre 2015.

⁹ Reportistica banche quotate italiane al 30 giugno 2016.

oramai sono espressi nei piani futuri delle banche e di cui dovrà pertanto tener conto anche il Gruppo Creval; (iv) l'utilizzo del capitale del Gruppo in modo efficiente, anche a supporto di azioni da intraprendere per sostenere la redditività futura.

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato inoltre che, sempre a livello di sistema, un *focus* significativo da parte del mercato e delle Autorità è stato posto sul tema dei crediti deteriorati; viene infatti richiesto alle banche europee e – ancor più a quelle italiane - di ridurre lo *stock* di crediti deteriorati, incrementare i livelli di copertura e allineare gli indicatori di rischio ai *benchmark* di riferimento. A tale proposito, il mercato pone attenzione anche a quanto la Banca Centrale Europea ha richiesto nell'ambito dell'integrazione tra Banco Popolare S.c. e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., e ad altre banche italiane, in termini di copertura media dei crediti deteriorati (sino al 49%¹⁰, rispetto all'attuale 38% del Gruppo Creval¹¹), nonché delle sofferenze (sino al 62%¹², rispetto al 53% del Gruppo Creval¹³).

Le problematiche del sistema bancario, in particolare di quello italiano, hanno impatti, e ne avranno sempre più nel futuro, sul Gruppo Creval e sulla necessaria prudenza a cui il Consiglio di Amministrazione, in questo particolare momento storico, si deve attenere nell'utilizzo di fondi propri per l'eventuale rimborso di azioni oggetto di recesso.

In effetti, un simile utilizzo determinerebbe una diminuzione del patrimonio di vigilanza, con conseguente riduzione dei coefficienti patrimoniali. Un eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso porterebbe in sostanza ad un effetto negativo immediato sul *buffer* prudenziale di capitale dato dalla differenza tra (i) il CET 1 *ratio*, il Tier 1 *ratio* e il Total Capital *ratio* richiesto per il 2016 a Creval a seguito dello SREP (8,3% di CET1 *ratio*, 9,8% di Tier 1 *ratio* e 12,7% di Total Capital *ratio*) e (ii) quelli effettivi registrati dalla Banca al 30 giugno 2016 (13,0% di CET1 *ratio*, 13,0% di Tier 1 *ratio* e 14,5% di Total Capital *ratio*). La riduzione degli indici di solidità avrebbe tra le principali conseguenze una limitazione della flessibilità patrimoniale (in particolare, in termini di piani di riduzione dei crediti deteriorati, anche attraverso cessione degli stessi, e di aumento dei *coverage ratio*) e una minor capacità di supporto creditizio per lo sviluppo dell'economia dei territori di riferimento, nonché una riduzione della possibilità di investimento da parte della Banca in attività creditizie, con riflessi negativi sui flussi reddituali futuri.

¹⁰ Relazione illustrativa del Banco Popolare ex 2501 *quinquies* del Codice Civile relativa alla fusione con BPM.

¹¹ Dati al 30 giugno 2016.

¹² Relazione illustrativa del Banco Popolare ex 2501 *quinquies* del Codice Civile relativa alla fusione con BPM.

¹³ Dati al 30 giugno 2016.

La riduzione del *buffer* di capitale potrebbe inoltre comportare in futuro il rischio di non poter più rispettare i limiti prudenziali imposti, nel caso in cui, ad esempio, a seguito dello SREP vengano indicati nuovi valori minimi più elevati per il Gruppo Creval o si verificano eventi straordinari che comportino una riduzione del capitale previsto dalla normativa applicabile. In più, ai fini del rispetto dei *target* relativi al Total Capital *ratio*, è necessario considerare che, a partire dal 31 dicembre 2013, a causa principalmente dell'andamento dei mercati e delle condizioni richieste dagli investitori, e, in seguito, per effetto della previsioni contenute nella BRRD¹⁴, il Creval ha cessato di collocare obbligazioni subordinate in particolare sulla propria rete commerciale. La possibilità di collocare nuovi strumenti subordinati a costi ragionevoli è a tutt'oggi notevolmente ridotta. In questo senso, in prospettiva, il Total Capital *ratio* minimo fissato per Creval, pari al 12,7%, dovrà essere realisticamente soddisfatto principalmente con capitale primario, rendendo ancor più fondamentale il mantenimento di congrui e significativi livelli di CET1 *ratio*.

Le valutazioni condotte dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con il supporto dell'*advisor*, hanno inoltre portato ad individuare una serie di elementi concreti che, in tempi brevi, potrebbero avere un ulteriore impatto, anche significativo, sul *buffer* di capitale prudenziale rispetto a quanto già evidenziato. In particolare, si fa riferimento alle possibili variazioni regolamentari tra cui: (i) la contabilizzazione degli strumenti finanziari (IFRS 9)¹⁵, (ii) la possibile nuova ponderazione a fini di calcolo degli RWA¹⁶ dei titoli di stato, nonché (iii) l'applicazione del nuovo indicatore MREL¹⁷ introdotto dalla BRRD.

Anche tenuto conto del contesto rappresentato, l'*advisor* è giunto alla conclusione che, considerata l'attuale situazione del settore bancario italiano in generale e di quella specifica del Gruppo Creval, sarebbe opportuno escludere l'utilizzo di fondi propri per il rimborso delle eventuali azioni oggetto

¹⁴ Indica la Direttiva approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, rispettivamente in data 15 aprile e 6 maggio 2014, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive).

¹⁵ L'*International Accounting Standards Board* (IASB), organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali, ha emanato l'IFRS9 che introduce, a partire dal 1° gennaio 2018 (con la possibilità di anticipare tale data), un nuovo approccio per la classificazione di tutti gli strumenti finanziari, inclusi i derivati incorporati in altri strumenti finanziari, basato sulla logica del "Cash Flow" e sul "modello di business" per cui l'*asset* è detenuto, rimpiazzando le precedenti regole di classificazione. Inoltre viene previsto un unico modello per la determinazione dell'*impairment* al fine della misurazione degli strumenti finanziari.

¹⁶ Per "attività ponderate per il rischio" o "RWA" si intendono gli attivi bancari (dentro e fuori bilancio) che vengono ponderati attraverso fattori che rappresentano la loro rischiosità e il loro potenziale di default in modo da calcolare un indicatore di adeguatezza patrimoniale.

¹⁷ Il MREL (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*) indica il requisito minimo relativo ai fondi propri e alle passività ammissibili in caso di risoluzione bancaria. Tale requisito non è rappresentato da un importo fisso imposto dalla legge, ma viene stabilito caso per caso dalle autorità di risoluzione.

di recesso; tutto ciò al fine di non impattare negativamente sui *ratio* patrimoniali del Gruppo, in linea con i principi contenuti nella Nuova Disciplina Bankit.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del processo valutativo condotto, ha ritenuto pienamente condivisibili le considerazioni svolte dall'*advisor* facendole proprie, anche tenuto conto dell'orizzonte temporale di medio/lungo periodo cui si ispira l'agire degli amministratori. Alla luce di tutto quanto sopra, l'organo con funzione di supervisione strategica di Creval, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale, ha conseguentemente deliberato in data 20 settembre 2016 di limitare, in tutto e senza limiti di tempo, il rimborso con fondi propri della Banca delle azioni degli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso a seguito della delibera di Trasformazione.

Nelle proprie valutazioni, il Consiglio ha considerato anche la natura di società quotata di Creval, e della conseguente possibilità di dismissione della propria partecipazione da parte degli azionisti sul mercato, nonché del fatto che il mercato stesso è a conoscenza del progetto di trasformazione della Banca in società per azioni e la relativa tempistica sin dal 10 luglio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto preferibile assumere una posizione di massima trasparenza nei confronti degli azionisti e del mercato, adottando e comunicando sin da subito, senza attendere l'esito dei recessi eventualmente esercitati, la decisione di avvalersi, in conformità alle previsioni applicabili, della limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso attraverso fondi propri. Tutto ciò, anche in adempimento alle raccomandazioni di Banca d'Italia, la quale, nel resoconto alla consultazione sulla Normativa Bankit, ha richiesto che le banche, nella fase anteriore alla trasformazione, rendano chiaramente nota agli azionisti ogni informazione al fine di consentire loro un eventuale esercizio del diritto di recesso il più possibile consapevole.

Le azioni oggetto di recesso che risulteranno non acquistate dagli altri azionisti in esercizio del diritto di opzione, e non collocate sul mercato ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, non saranno pertanto rimborsate con fondi propri della Banca e, conseguentemente, verranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui all'art. 2437-*bis*, comma 2, del codice civile. I relativi titolari torneranno a disporne liberamente.

In ogni caso, gli eventuali fondi rinvenienti dall'esercizio del diritto di opzione e dall'offerta sul mercato saranno utilizzati per rimborsare il Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso secondo specifici criteri di rimborso e riparto che assicurino la parità di trattamento a tutti gli azionisti recedenti.

Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra, se concordate con le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese s.c. del [29] ottobre 2016,

delibera

- (i) di approvare la trasformazione in società per azioni di Credito Valtellinese S.c.;*
- (ii) di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto sociale della Banca così come risultante dal testo riportato nella Relazione dell'Assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999, n 11971 e successive modificazioni e integrazioni;*
- (iii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, nonché al Direttore Generale, in via tra loro disgiunta, affinché procedano, con i più ampi poteri, a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni di legge”.*

<u>STATUTO VIGENTE - OTTOBRE 2016</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>	<u>NOTE E COMMENTI</u>
COSTITUZIONE –DENOMINAZIONE – OGGETTO – DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ		
Art. 1	Art. 1	
<p>1. La Banca Piccolo Credito Valtellinese, banca popolare costituita con atto 12 luglio 1908 a rogito dott. Del Felice n. 12378/301 ed autorizzata all’esercizio del credito con decreto 24 luglio 1908 del Tribunale di Sondrio n. 189, è una società cooperativa per azioni con la denominazione “Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa”, o in forma abbreviata “Credito Valtellinese s.c.” o anche solo “Credito Valtellinese”.</p>	<p>1. La “Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.” o, in forma abbreviata, “Credito Valtellinese S.p.A.” o “Creval S.p.A.”, è una società per azioni riviniente dalla trasformazione di “Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa” deliberata dall’Assemblea dei Soci del [29] ottobre 2016 ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33 (“Banca” o “Società”). La Banca è stata costituita il 12 luglio 1908 con atto a rogito dott. Del Felice n. 12378/301 ed autorizzata all’esercizio del credito con decreto 24 luglio 1908 del Tribunale di Sondrio n. 189.</p>	<p><i>Articolo modificato in conseguenza della prevista trasformazione della Banca in S.p.A.. Si propone anche l’introduzione della denominazione in forma abbreviata “Creval S.p.A.”.</i></p>
<p>2. La Società è regolata dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.</p>	<p>2. La Società è regolata dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
Art. 2	Art. 2	
<p>1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, e si ispira ai principi della mutualità; essa si propone altresì di sostenere e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi meno abbienti, anche con attività benefiche.</p>	<p>1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme. Essa accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo e si propone altresì di sostenere e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi meno abbienti, anche con attività benefiche.</p>	<p><i>Previsione modificata in conseguenza della prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i></p>
<p>2. La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p>	<p>2. La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>

3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.	3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del “Gruppo Credito Valtellinese”, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 385/93, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.	4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del “Gruppo Credito Valtellinese” (“Gruppo Creval” o “Gruppo”), ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo medesimo.	<i>Modifiche di wording.</i>
Art. 3		
1. La Banca potrà provvedere al rilascio dei duplicati dei libretti a risparmio al portatore, con depositi non superiori ai limiti fissati dalla legge, trascorso il termine di trenta giorni dall’affissione all’Albo sociale della relativa denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione, ove, si intende, non vi siano state opposizioni.		<i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non più necessario.</i>
2. In caso di opposizione il duplicato sarà rilasciato soltanto su ordine di giustizia.		
Art. 4	Art. 3	
1. La durata della Società, già prorogata sino al 12 luglio 2008, viene prorogata di ulteriori cinquanta anni fino al 12 luglio 2058, con facoltà di altre proroghe.	1. La durata della Società è stabilita sino al 12 luglio 2058, con facoltà di proroga.	<i>Modifiche di wording.</i>
Art. 5	Art. 4	
1. La Società ha sede legale e direzione generale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni potranno essere istituite o soppresse filiali e rappresentanze in Italia ed all’Estero.	1. La Società ha sede legale e direzione generale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni potranno essere istituite o soppresse filiali e rappresentanze in Italia ed all’Estero.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
CAPITALE SOCIALE – AZIONI		
Art. 6		
1. Il patrimonio sociale è costituito: 1) dal capitale sociale; 2) dalla riserva legale; 3) da ogni altra riserva.		<i>Previsione non necessaria in una Banca organizzata in forma di S.p.A..</i>
Art. 7	Art. 5	
1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente.	1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.846.816.830 ed è suddiviso in n. 1.108.872.369 azioni ordinarie prive di valore nominale.	<i>Previsione modificata in conseguenza della prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>

	<p>2. Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.</p>	<p><i>Si propone di introdurre in Statuto la facoltà prevista dalla richiamata norma di legge (18).</i></p>
	<p>3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile.</p>	<p><i>Anche in questo caso, si propone di recepire in Statuto la facoltà prevista dalla norma di legge (19).</i></p>
<p>2. L'Assemblea straordinaria del 19 settembre 2009 ha conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà:</p> <p>a) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., entro e non oltre il 30 giugno 2010, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Credito Valtellinese per un importo complessivo massimo di nominali Euro 625.000.000,00, con scadenza non superiore a 42 mesi dalla data di emissione, mediante emissione di obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto;</p> <p>b) di determinare modalità, termini e condizioni del prestito obbligazionario, ivi compreso il rapporto di conversione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio della conversione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di massime n. 178.571.429 azioni ordinarie;</p> <p>c) di assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a), secondo criteri da definirsi nel regolamento del prestito, warrants (anche di più tipologie differenti) attribuenti il diritto di</p>		<p><i>Si propone di eliminare tutti i commi riferiti a operazioni già interamente completate.</i></p>

¹⁸ Art. 2441, comma 4, Cod. Civ. “*Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo Statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale*”.

¹⁹ Art. 2349, comma 1, Cod. Civ. “*Se lo Statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente*”.

<p>sottoscrivere azioni ordinarie Credito Valtellinese, determinando modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio dei warrants non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'eventuale esercizio dei warrants, mediante emissione di massime n. 75.000.000 azioni ordinarie.</p>		
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 ottobre 2009 e 26 novembre 2009 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009, verbalizzata a rogito Dottor Francesco Surace Notaio in Sondrio, repertorio n. 195428/22653, registrata a Sondrio in data 6 ottobre 2009 al n. 680 serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 13 ottobre 2009 - ha deliberato di emettere n. 8.327.632 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 75 cadauna, per l'importo nominale complessivo pari a Euro 624.572.400,00, con abbinati gratuitamente n. 33.310.528 warrant in ragione di n. 4 warrant che daranno diritto ciascuno a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2010 (i "Warrant 2010"), nonché n. 41.638.160 warrant in ragione di n. 5 (cinque) warrant che daranno diritto a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2014 (i "Warrant 2014"), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti del Credito Valtellinese alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, secondo il rapporto di n. 1 obbligazione convertibile ogni n. 25 azioni ordinarie della banca possedute. Conseguentemente, sempre in virtù della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l'importo massimo di Euro 874.401.360,00, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime n. 249.828.960 azioni ordinarie Credito Valtellinese, prive del valore</p>		<p><i>Si propone di eliminare tutti i commi riferiti a operazioni già interamente completate.</i></p>

<p>nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, restando inteso che tale aumento di capitale sarà irrevocabile sino alla data di scadenza delle obbligazioni convertibili e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, come stabilita dal regolamento del prestito obbligazionario, dal regolamento dei Warrant 2010 e dal Regolamento dei Warrant 2014, e limitato all'importo delle azioni sottoscritte al termine delle relative scadenze.</p>		
<p>4. Le azioni sono indivisibili; nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.</p>		<p><i>Previsione spostata infra all'articolo 6, comma 3 (nuova numerazione), specificatamente dedicato alla disciplina delle azioni.</i></p>
<p>5. Sino a che le azioni della Società sono quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..</p>		<p><i>Previsione non necessaria per una Banca organizzata in forma di S.p.A..</i></p>
<p>6. In data 28 aprile 2012 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha modificato il primo comma dell'art. 7, eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni. A seguito di tale modifica, essendo stato eliminato il valore nominale delle azioni (i) il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al comma 2, lett. b) del presente art. 7 deve intendersi pari ad Euro 3,50 per azione e (ii) il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio dei warrant, di cui al comma 2, lett. c) del presente art. 7 non deve più ritenersi applicabile.</p>		<p><i>Si propone di eliminare tutti i commi riferiti a operazioni già interamente completate.</i></p>
<p>7. L'Assemblea straordinaria dei Soci del 12 aprile 2014 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 24 mesi dalla data della relativa deliberazione, per un importo massimo complessivo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro</p>		<p><i>Si propone di eliminare tutti i commi riferiti a operazioni già interamente completate.</i></p>

<p>400.000.000,00 (quattrocentomilioni), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ai sensi della quale, tra l'altro, il prezzo di emissione potrà essere determinato in misura pari al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price -TERP) delle azioni della Società, calcolato secondo le metodologie correnti e scontato nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione.</p>		
<p>8. Il Consiglio di Amministrazione, in data 22 maggio 2014 - in attuazione delle delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2014 e a seguito della delibera assunta dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2014 - ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, mediante emissione a pagamento di massime 624.963.248 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, per un importo complessivo di Euro 399.976.478,72 di cui Euro 312.481.624 da imputare a capitale ed Euro 87.494.854,72 da imputare a riserva da sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato per il 30 settembre 2014 e, qualora a tale data l'aumento di capitale</p>		<p><i>Si propone di eliminare tutti i commi riferiti a operazioni già interamente completate.</i></p>

<p>non risulti integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato comunque per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p>		
<p>Art. 8</p>		
<p>1. Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13.</p> <p>2. I Dipendenti della Società possono essere Soci.</p> <p>3. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.</p> <p>4. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>		<p><i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i></p>
<p>Art. 9</p>		
<p>1. Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'Assemblea ordinaria dei soci la fissazione del numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio. Detto limite non potrà essere superiore a n. 150 azioni.</p> <p>3. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della</p>		<p><i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i></p>

<p>Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</p> <p>5. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</p> <p>6. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Comitato dei Proviviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio.</p> <p>7. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.</p> <p>8. La cessione dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni che sia stato fissato dall'Assemblea ai sensi del comma 2 del presente articolo, comunque rilevate dalla Società, comporta la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato. In deroga al capoverso che precede, per coloro che siano iscritti a libro soci alla data in cui l'Assemblea ordinaria introduca o incrementi il numero minimo di azioni di cui al comma 2 del presente articolo, la perdita della qualità di socio e la conseguente cancellazione dal libro soci conseguiranno, rispettivamente, al venir meno dell'intera partecipazione e al venir meno di un numero di azioni che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni stabilito dall'Assemblea ordinaria alla data di iscrizione nel libro soci del socio interessato.</p>		
Art. 10	Art. 6	
<p>1. Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.</p>	<p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.</p>	<p><i>Previsione modificata in conseguenza della prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i></p>
	<p>2. Ogni azione dà diritto a un voto.</p>	<p><i>Previsione introdotta in considerazione della prevista</i></p>

		<i>trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
	3. Nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.	<i>Previsione spostata dal vigente articolo 7, comma 4.</i>
Art. 11	Art. 7	
1. Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	1. Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi e con le modalità previsti da norme inderogabili di legge. Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	<i>Modifiche di wording.</i>
Art. 12		
1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni, nei limiti e alle condizioni poste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla materia. 2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.		<i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
Art. 13		
1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 2. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.		<i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
Art. 14		
1. In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto, salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 9.		<i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
Art. 15		
1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società: a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la medesima;		<i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>

<p>b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;</p> <p>c) coloro che si trovino nelle altre situazioni previste dalla legge o dallo Statuto come causa di esclusione.</p> <p>2. La delibera di esclusione, assunta ai sensi dell'art. 13 o del primo comma del presente articolo, deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>3. Contro la delibera di esclusione, il Socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.</p> <p>4. Il Socio escluso può altresì ricorrere al Comitato dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.</p>		
<p>Art. 16</p>		
<p>1. Nel caso di esclusione e di recesso, il rimborso e l'annullamento delle azioni verranno effettuati in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p>		<p><i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i></p>
<p>Art. 17</p>		
<p>1. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.</p> <p>2. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.</p> <p>3. In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di ritenzione sulle azioni</p>		<p><i>Articolo eliminato in quanto la disciplina di pegno, usufrutto e sequestro delle azioni di S.p.A. è disciplinata dall'art. 2352 Cod. Civ.⁽²⁰⁾.</i></p>

²⁰ Art. 2352 Cod. Civ. “1. Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. 2. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

<p>del Socio medesimo, che si trovino depositate presso la Società.</p> <p>4. Quando il Socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del Socio, oppure da essa acquistate o rimborsate, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.</p>		
Art. 18		
<p>1. Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni in misura eccedente al limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.</p> <p>2. La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.</p>		<i>Articolo interamente eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
Art. 19		
<p>1. Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione - a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte.</p>		<i>Previsione eliminata in quanto ritenuta non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
<p>2. Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purché risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,</p>		<i>Previsione in parte eliminata, in quanto ritenuta non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A., e in parte spostata infra, nella sezione dedicata alla disciplina dell'assemblea.</i>

3. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

4. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratorio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

5. Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

6. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratorio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode”.

ovvero nel diverso termine previsto dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento, la apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.		
ASSEMBLEA		
Art. 20	Art. 8	
1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti ("Azionisti" o "Soci") e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	<i>Modifiche di wording.</i>
2. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea approvato dall'Assemblea dei Soci.	2. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e di Statuto nonché, dal regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti ("Regolamento delle Assemblee").	<i>Modifiche di wording.</i>
Art. 21		
1. Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.		<i>Articolo eliminato in quanto ritenuto non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
Art. 22	Art. 9	
1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
2. L'Assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	<i>Modifiche di affinamento in considerazione del dato letterale dell'art. 2364, comma 2, Cod. Civ. (21).</i>
3. L'Assemblea straordinaria avrà luogo nei casi previsti dalla legge.	3. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge.	<i>Modifiche di wording.</i>

²¹ Art. 2364, comma 2, Cod. Civ. "L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo Statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione".

Art. 23	Art. 10	
1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.	1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.	2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti Azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.	<i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
3. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	3. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	<i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
4. Le richieste di cui ai precedenti commi due e tre devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la legittimazione dei soci richiedenti, ai sensi della vigente normativa.	4. Le richieste di cui ai precedenti commi due e tre devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la legittimazione degli Azionisti richiedenti, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare applicabile.	<i>Modifiche di wording.</i>
	5. Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in un'unica convocazione, salvo diversa	<i>Previsione inserita alla luce di quanto disciplinato dall'art. 2369, comma 1, Cod. Civ. (22).</i>

²² Art. 2369, comma 1, Cod. Civ. “*Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo Statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello Statuto che richiedono maggioranze più elevate per l’approvazione di talune deliberazioni*”.

	determinazione del Consiglio di Amministrazione.	
Art. 24	Art. 11	
<p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</p>		<i>Previsione spostata (con modifiche) infra nel successivo articolo dedicato ai quorum assembleari.</i>
<p>2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:</p> <p>a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.</p> <p>b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;</p> <p>c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e comunque nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 26 comma 6;</p> <p>d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 26 comma 6;</p> <p>e) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.</p> <p>f) fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 9, comma 2, il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal</p>	<p>1. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:</p> <p>a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p> <p>b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla disciplina normativa e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;</p> <p>c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e comunque nel rispetto (i) della disciplina normativa e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente e (ii) dei <i>quorum</i> deliberativi di cui all'articolo 13, comma 2;</p> <p>d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale deroga al limite previsto dalla disciplina normativa e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei <i>quorum</i> deliberativi di cui all'articolo 13 comma 2;</p> <p>e) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare applicabile.</p>	<i>Modifiche di wording ed eliminazione della lettera (f) ritenuta non applicabile alla prevista trasformazione in S.p.A..</i>

momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio.		
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.		<i>Previsione spostata (con modifiche) all'art. 13, comma 1, dedicato ai quorum assembleari.</i>
Art. 25	Art. 12	
1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.	<i>Modifiche di wording.</i>
2. L'Assemblea nominerà un segretario e sceglierà tra i Soci, qualora il Presidente lo ritenga necessario, uno o più scrutatori.	2. L'Assemblea nomina un Segretario e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, uno o più scrutatori.	<i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.	3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio. Il relativo verbale è trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.	<i>Modifiche di wording.</i>
4. L'Assemblea potrà essere validamente tenuta anche mediante sistemi di comunicazione a distanza a condizione che i soggetti legittimati a parteciparvi e a esercitare il diritto di voto siano regolarmente identificati e sia ad essi consentito di seguire i lavori assembleari e di esprimere il voto nelle deliberazioni, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento assembleare. Qualora ci si avvalga di tale possibilità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea fornirà puntuali indicazioni sulle sedi collegate a distanza precisando se sarà possibile partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno anche nelle sedi medesime; in ogni caso il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo della sede principale ove si considera svolta l'adunanza.	4. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante sistemi di comunicazione a distanza a condizione che i soggetti legittimati a parteciparvi e a esercitare il diritto di voto siano regolarmente identificati e sia ad essi consentito di seguire i lavori assembleari e di esprimere il voto nelle deliberazioni, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e del Regolamento delle Assemblee. Qualora ci si avvalga di tale possibilità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea fornirà puntuali indicazioni sulle sedi collegate a distanza precisando se sarà possibile partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno anche nelle sedi medesime; in ogni caso il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo della sede principale ove si considera svolta l'adunanza.	<i>Modifiche di wording.</i>
5. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, potrà consentire l'esercizio del diritto di voto durante lo svolgimento dell'Assemblea, anche senza necessità di presenza fisica	5. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, può consentire la trasmissione in tempo reale dell'Assemblea, nonché l'esercizio del	<i>Modifiche volte a consentire l'utilizzo di tutte le modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi elettronici previste dall'art. 143-bis Reg. Emittenti⁽²³⁾.</i>

²³ Art. 143-bis Reg. Emittenti "1. Lo Statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.	diritto di voto prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea stessa mediante utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.	
Art. 26	Art. 13	
1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.	1. Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, per la validità della costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze previste dalla legge.	<i>Previsione modificata mediante un richiamo alle maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge.</i>
2. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si avrà per respinta.		<i>Previsione eliminata in quanto non più usuale negli statuti di società per azioni quotate.</i>
3. La nomina alle cariche sociali si fa a schede segrete, con le modalità indicate nelle disposizioni che regolano gli organi sociali elettivi.		<i>Previsione eliminata in quanto ritenuta non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
4. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.		<i>Previsione eliminata in quanto ritenuta non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>
5. In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, le delibere dell'Assemblea straordinaria comportanti la trasformazione o la fusione per incorporazione della Società in altra società non appartenente al Gruppo, dovranno riportare in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; le delibere comportanti lo scioglimento anticipato della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, dovranno riportare anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.		<i>Previsione eliminata in quanto non più usuale negli statuti di società per azioni quotate.</i>
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui	2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui	<i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>

a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;

b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;

c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

2. Le società che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi?"

all'art. 24, comma 2, lettere c) e d) saranno approvate quando: i) l'assemblea è costituita con almeno la metà dei soci e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti in assemblea; ovvero ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti in assemblea, qualunque sia il quorum con cui la stessa è stata costituita.	all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d) saranno approvate quando: (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale presente in assemblea; oppure (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale presente in assemblea, qualunque sia il <i>quorum</i> con cui la stessa è stata costituita.	
Art. 27	Art. 14	
1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, nel rispetto delle norme di legge. La sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione oppure da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari. In alternativa la sottoscrizione della delega da parte del delegante può essere attestata dal delegato mediante autocertificazione scritta.	1. Hanno diritto di intervenire nelle Assemblee i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento delle Assemblee. La delega può essere notificata anche mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.	<i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A. e, in particolare, alla previsione dell'art. 135-novies, comma 6, TUIF⁽²⁴⁾.</i>
2. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, salvi i casi di rappresentanza legale.	2. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.	<i>Previsione in parte eliminata, in quanto ritenuta non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A., e in parte integrata alla luce di quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 1, TUIF⁽²⁵⁾.</i>
Art. 28	Art. 15	

²⁴ Art. 135-novies, comma 6, TUIF: "La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello Statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega".

²⁵ Art. 135-undecies, comma 1, TUIF: "Salvo che lo Statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto".

1. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale che, iscritto in apposito libro, verrà firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio.	1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale che, iscritto in apposito libro, viene firmato dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.	<i>Modifiche di wording.</i>
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	<i>Modifiche di wording.</i>
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Art. 29	Art. 16	
1. Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del numero.	1. Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 15 componenti eletti dall'Assemblea.	<i>La modifica del numero dei componenti del CdA consegue anche a quanto previsto in proposito nella Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.1.a) (26). La richiamata disposizione regolamentare entrerà in vigore il 30 giugno 2017. Inoltre, prevedere un numero fisso e non variabile di componenti agevola in misura non trascurabile i meccanismi di nomina mediante voto di lista dei componenti del CdA e il rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione (genere meno rappresentato, indipendenti, non esecutivi).</i>
Art. 30	Art. 17	
1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	1. La durata del mandato degli Amministratori è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	<i>Modifiche volte a precisare il contenuto della disposizione.</i>

²⁶ Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.1.a) “Le banche pongono particolare attenzione al numero dei consiglieri; analoga attenzione va posta sul numero complessivo delle cariche interne ai gruppi. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, consigli che prevedono un numero di componenti superiore a 15, oppure a 19 in caso di adozione del modello monistico, rappresentano casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati; in caso di adozione del modello dualistico, tale obbligo ricorre se il numero complessivo dei componenti il consiglio di sorveglianza e di gestione è superiore a 22. Le altre banche devono attestarsi su numeri inferiori”.

<p>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari. Qualora vengano meno i predetti requisiti, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</p>	<p>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, competenza e correttezza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente al fine di garantire la sana e prudente gestione della Banca. Qualora vengano meno i predetti requisiti, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge. Inoltre, almeno quattro Consiglieri devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti al successivo comma 3. Infine, almeno cinque Consiglieri devono essere non esecutivi ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni regolamentari applicabili emanate dalla Banca d'Italia.</p>	<p><i>Modifica volta ad adeguare la disposizione al contenuto del nuovo art. 26 TUB (27).</i></p> <p><i>La modificazione relativa al numero dei consiglieri indipendenti deriva da quanto previsto in proposito dalla Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.2.c) (28). La richiamata disposizione regolamentare entrerà in vigore il 30 giugno 2017.</i></p>
--	--	---

²⁷ Art. 26 TUB “1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell’organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l’idoneità dei propri componenti e l’adeguatezza complessiva dell’organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata dall’organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall’organo che li ha nominati.

6. La Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica”.

²⁸ Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.2.c) “Nell’organo con funzione di supervisione strategica, almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all’organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo”.

		<p><i>Analogamente, il numero dei consiglieri non esecutivi consegue anch'essa dalle previsioni della Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.3.1.a.2). La richiamata disposizione regolamentare, che entrerà in vigore il 30 giugno 2017, prevede infatti che i comitati endoconsiliari siano composti da 3 a 5 membri "tutti non esecutivi" e che la composizione dei comitati si differenzi per "almeno un componente".</i></p>
<p>3. Fermo quanto previsto al precedente comma 2, almeno due Consiglieri devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e almeno due Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società ("Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana"). I requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana possono cumularsi nella stessa persona. Il venir meno in capo ad un Amministratore dei requisiti di indipendenza previsti dal presente comma determina la decadenza dello stesso dall'ufficio, a meno che detti requisiti permangano in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possederli. Infine, almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.</p>	<p>3. Un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;</p> <p>c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p>	<p><i>Modifiche volte a fornire un maggiore dettaglio sui requisiti di indipendenza richiesti agli amministratori.</i></p>

	<p>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;</p> <p>g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;</p> <p>h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p> <p>Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applica quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.</p> <p>Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive.</p> <p>Il venir meno in capo ad un Amministratore dei requisiti di indipendenza previsti dal presente comma determina la decadenza dello stesso dall'ufficio, a meno che detti requisiti permangano in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, devono possederli.</p>	
<p>4. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei Consiglieri deve appartenere al genere</p>	<p>4. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei Consiglieri deve appartenere al genere</p>	<p><i>Parte della clausola è stata eliminata in quanto non più attuale.</i></p>

meno rappresentato. In conformità all'articolo 2 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione è assicurato, per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore di detta Legge, dalla presenza di almeno un quinto dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.	meno rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.	
5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.	5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente.	<i>Modifica volta a circostanziare meglio la previsione mediante il richiamo alla normativa vigente anche tenuto conto del disposto dell'art. 91, commi 3, 4 e 5, CRD IV⁽²⁹⁾.</i>
Art. 31	Art. 18	
1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società	1. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le indicazioni del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di presentare una propria lista di candidati (la "Lista del CdA"). Le liste sono composte da un minimo di 3 sino ad un massimo di 15 candidati, ad eccezione della Lista del CdA che può contenere al massimo 12 candidati. La maggioranza dei componenti della Lista del CdA, al momento dell'elezione, deve essere indipendente ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 del presente Statuto. Nelle	<i>Modificazione delle modalità di elezione dei Consiglieri per agevolare la presentazione di liste di candidati anche in numero inferiore rispetto a quello da eleggere.</i> <i>Introdotta la facoltà per il CdA di presentare una propria lista che dovrà tuttavia (i) contenere al massimo 12 candidati su 15 (in modo che non risultino mai eletti solo candidati tratti dalla lista del CdA), nonché (ii) prevedere che la maggioranza dei componenti della</i>

²⁹ Art. 91 CRD IV: “[...] 3. Il numero di incarichi di amministratore che può essere ricoperto contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente. A meno che non rappresentino lo Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un ente che sia se significativo per le sue dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle sue attività, ricoprono, entro il 1° luglio 2014, contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore: a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo; b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

4. Ai fini del paragrafo 3, sono considerati come un unico incarico di amministratore: a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo; b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di: i) enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o ii) imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.

5. Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 3”.

<p>Quotate; detti candidati dovranno essere espressamente qualificati come “indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” e/o “indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana”, ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti.</p>	<p>liste, i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere espressamente indicati i candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti al precedente articolo 17.</p>	<p><i>lista sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.</i></p>
<p>2. Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato. In conformità alla disciplina vigente, in sede di prima applicazione della normativa introdotta con Legge 12 luglio 2011, n. 120, l'equilibrio tra i generi all'interno della lista è assicurato dalla presenza di almeno un quinto dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato. Ferma restando l'indicazione di un numero complessivo di componenti del genere meno rappresentato determinato sulla base di detti rapporti, le liste presentate dovranno indicare esponenti del genere meno rappresentato necessariamente: (i) al primo o al secondo numero progressivo della lista; nonché (ii) al penultimo o all'ultimo numero progressivo della stessa lista.</p>	<p>2. Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato.</p>	<p><i>Comma modificato nell'ambito della revisione della procedura di nomina mediante voto di lista.</i></p>
<p>3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più</p>	<p>3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p>	<p><i>Previsione adeguata (i) al disposto dell'art. 2369, comma 1⁽³⁰⁾, Cod. Civ. in tema di unica convocazione; (ii) alla prevista trasformazione in S.p.A. della Banca;</i></p>

³⁰ Art. 2369, comma 1, Cod. Civ. “*Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo Statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello Statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni*”.

<p>Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.</p>	<p>Ciascuna lista, ad eccezione della Lista del CdA, deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p><i>(iii) alla prevista trasformazione in S.p.A. della Banca (cfr. art. 144-quater del Regolamento Emittenti ⁽³¹⁾).</i></p>
<p>4. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>4. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p>	<p><i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione in S.p.A. della Banca.</i></p>
<p>5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano irrevocabilmente la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei</p>	<p>5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano irrevocabilmente la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei</p>	<p><i>Modifiche di raccordo.</i></p>

³¹ Art. 144-quater Regolamento Emittenti "1. Salva la minore percentuale prevista nello Statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;

c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello Statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il flottante sia superiore al 25%;

b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

3. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello Statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale".

requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano eventualmente se sono “indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana” e/o “indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.	requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano eventualmente se sono “indipendenti” ai sensi del presente Statuto.	
6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d’urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.	6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d’urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente e alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Sulla non ammissibilità della Lista del CdA decide, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori, il Collegio Sindacale.	<i>Modifica di adeguamento al contenuto della Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.3.1)⁽³²⁾. Inoltre, si prevede che sulla non ammissibilità della Lista del CdA si pronunci il Collegio Sindacale.</i>
7. Ogni Socio può votare una sola lista.	7. Ogni Socio può votare una sola lista.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
8. Previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea, all’elezione dei consiglieri si procede come segue: a) nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 30, commi 2, 3 e 4 e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell’ambito delle candidature che siano state presentate dai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, con il rispetto	8. Fermo restando che ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste (ivi compresa l’eventuale Lista del CdA) che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle liste da parte degli Azionisti, all’elezione dei Consiglieri si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la “Prima Lista”) vengono tratti, secondo l’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sino a 12 Consiglieri. I restanti 3 Consiglieri sono tratti, sempre	<i>Previsione rivista, tra l’altro, in considerazione della possibilità di presentare liste di candidati in numero inferiore rispetto a quello da eleggere.</i> <i>La percentuale dei voti che le liste (ivi compresa la Lista del CdA) debbono ottenere per essere considerate ai fini dell’elezione dei consiglieri è pari alla metà di quella prevista per la presentazione delle liste (cfr. Art. 147-ter, comma 1, TUIF)⁽³³⁾.</i>

³² Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.3.1.a.2) “Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, all’interno dell’organo con funzione di supervisione strategica è necessario che siano costituiti 3 comitati specializzati in tema di «nomine», «rischi», «remunerazioni»”.

³³ Art. 147-ter, comma 1, TUIF: “1. Lo Statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Lo Statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all’articolo 135”.

<p>dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quinto comma;</p> <p>b) nel caso in cui vi siano almeno due liste che abbiano ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o il voto di almeno 200 soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Prima Lista") sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di due; - dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato la Prima Lista (la "Seconda Lista"), vengono eletti alla carica di amministratore i nominativi indicati ai primi due numeri progressivi della lista medesima; - nel caso in cui due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti in assemblea prevale la lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci; <p>c) nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 200 soci, oppure nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori;</p> <p>d) nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 200 soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le altre liste (la "Seconda Lista");</p> <p>b) nel caso in cui la Prima Lista non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della Prima Lista e i restanti Consiglieri saranno tratti tutti dalla Seconda Lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;</p> <p>c) nel caso in cui la Seconda Lista non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere, i restanti Consiglieri saranno tratti dalla terza lista più votata, poi, se del caso, dalla quarta e quindi da quelle che risultino via via più votate, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;</p> <p>d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste risulti inferiore a quello degli Amministratori complessivamente da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dal presente Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;</p> <p>e) nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti gli Amministratori sino al numero massimo di 12. I restanti Amministratori saranno eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa, ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma;</p> <p>f) se non sia stata presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d), nell'ambito delle candidature che siano state presentate</p>	<p><i>Meccanismo di attribuzione dei Consiglieri simile a quello attuale, con elevazione del numero di candidati tratti dalla seconda lista da 2 a 3.</i></p> <p><i>Adeguamento (lettere (b) e (c)) reso necessario dalla possibilità che le liste siano composte da un numero di candidati (minimo 3) inferiore a quello necessario da eleggere.</i></p> <p><i>Clausola residuale (per il caso in cui il numero dei candidati di tutte le liste presentate e ammesse fosse inferiore a 15)</i></p> <p><i>Previsione finalizzata a garantire in ogni caso che i componenti del CdA non siano mai tratti da un'unica lista.</i></p> <p><i>Incremento del numero dei giorni a ritroso, rispetto alla data dell'assemblea, per la presentazione delle candidature in</i></p>
--	---	---

	<p>dagli Azionisti almeno 16 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;</p> <p>g) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati tratti dalla medesima lista aventi il requisito o i requisiti richiesti. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà ai componenti della Seconda Lista e poi via via alle liste più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;</p> <p>h) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera g) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.</p>	<p><i>assenza di liste debitamente presentate, da 5 a 16.</i></p> <p><i>Lettere (g) e (h): clausole di salvaguardia per assicurare il rispetto della necessaria composizione del CdA (genere meno rappresentato e indipendenti)</i></p>
<p>9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, sia di maggioranza, sia di minoranza che risulterebbero eletti ai sensi del comma che precede, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere stabilito dall'Assemblea, i restanti Consiglieri sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 30, commi 2, 3 e 4, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.</p>		<p><i>Superato.</i></p>
<p>10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Consiglieri, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4, l'Amministratore della Prima Lista</p>		<p><i>Superato.</i></p>

<p>che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse ancora conforme, l'Amministratore della Seconda Lista che risulterebbe eletto, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Il meccanismo che precede troverà applicazione sino al pieno rispetto dei necessari requisiti per la composizione del Consiglio di Amministrazione.</p>		
<p>Art. 32</p>	<p>Art. 19</p>	
<p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, commi 2, 3 e 4, e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:</p> <p>a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>b) ove sia cessato un Amministratore indipendente e/o sia venuto meno l'equilibrio tra i generi ai sensi del precedente art. 30, commi 3 e 4, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti e/o appartenenti al genere meno rappresentato non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente e/o</p>	<p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4, e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:</p> <p>a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>b) ove sia cessato un Amministratore indipendente e/o sia venuto meno l'equilibrio tra i generi ai sensi del precedente articolo 17, commi 3 e 4, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti e/o appartenenti al genere meno rappresentato non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente e/o appartenente al genere meno rappresentato venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le</p>	<p><i>Modifiche di wording e di coordinamento con la nuova numerazione delle disposizioni statutarie.</i></p>

<p>appartenente al genere meno rappresentato venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 30, commi 3 e 4, ovvero nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 31, comma 8, lettera a).</p>	<p>maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, oppure le modalità di sostituzione non consentano il rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 17, commi 3 e 4, oppure nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente articolo 18, comma 8, lettera d).</p>	
<p>2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p>	<p>2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>Art. 33</p>	<p>Art. 20</p>	
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Il Presidente deve essere scelto tra i componenti del Consiglio non esecutivi.</p>	<p><i>La modificazione proposta tiene conto di quanto previsto nella Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, punto 2.1⁽³⁴⁾ e 2.2.e⁽³⁵⁾). Il richiamato punto 2.2.e entrerà in vigore il 30 giugno 2017.</i></p>
<p>2. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato.</p>	<p>2. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà esser scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.</p>	<p>3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà esser scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio.</p>	<p>4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>5. Mancando il Presidente e i Vice Presidenti, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.</p>	<p>5. Mancando il Presidente e i Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano d'età</p>	<p><i>Modifiche di wording.</i></p>

³⁴ Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, punto 2.1): “Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali”.

³⁵ Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, punto 2.2.e): “Il presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio. Non può essere membro del comitato esecutivo; se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo”.

	o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.	
Art. 34	Art. 21	
1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna ed assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna ed assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.	2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
3. Fermo quanto previsto al comma che precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.	3. Fermo quanto previsto al comma che precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente.	<i>Modifiche di wording.</i>
4. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma 3 che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.	4. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma 3 che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
Art. 35	Art. 22	
1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo - quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi	1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo - quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi	<i>Nessuna modifica proposta.</i>

che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.	che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.	
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.	2. Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.	<i>Modifica di coordinamento con il contenuto delle previsioni relative alla nomina e revoca del Direttore Generale (cfr. art. 38, nuova numerazione)</i>
3. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.	3. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute mediante sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.	<i>Modifica volta a consentire la partecipazione a distanza degli amministratori alle riunioni del Consiglio, anche mediante mezzi differenti dalla videoconferenza.</i>
Art. 36	Art. 23	
1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.	1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che ai sensi di legge o del presente Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.	<i>Modifica di wording.</i>
2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.	2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni e i compiti concernenti: - la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario nonché delle linee e degli indirizzi generali di gestione della Banca e del Gruppo e la verifica della loro corretta attuazione; - l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e	3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni e i compiti concernenti: - la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario nonché delle linee e degli indirizzi generali di gestione della Banca e del Gruppo e la verifica della loro corretta attuazione; - l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e	<i>Modifica proposta per tener conto dell'obbligatorietà, per le banche di maggiori dimensioni, di costituire "3 comitati specializzati in tema di «nomine», «rischi», «remunerazioni»" (cfr. Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.3.1.)</i>

<p>finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione; - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca; - l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale; - la costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze; - la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci; - la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile; - le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate 	<p>finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione; - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca; - l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale; - la costituzione di comitati interni agli organi aziendali previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal Codice di Autodisciplina; - la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze; - la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere sul fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci; - la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente; 	
--	---	--

dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.	- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente.	
4. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..	4. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni e le scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e 2506-ter, comma 5, del Codice Civile.	<i>Modifiche di wording e di chiarimento con riguardo alle scissioni.</i>
5. Al fine di assicurare la computabilità delle azioni (e degli altri strumenti di capitale eventualmente emessi) nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Banca, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato (ove nominato e, in mancanza, del Direttore Generale), sentito il Collegio Sindacale, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione) o a causa di esclusione. Tale facoltà è attribuita, ai sensi della disciplina applicabile, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza, ove previste. Le determinazioni sulla misura della limitazione e sull'estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.		<i>Previsione eliminata in quanto ritenuta non compatibile con la prevista trasformazione della Banca in S.p.A.. Si veda però la norma transitoria in calce al presente Statuto.</i>
Art. 37	Art. 24	
1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.	1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
2. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri, e può attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.	2. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri, e può attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
3. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al	3. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al	<i>Nessuna modifica proposta.</i>

Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.	Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.	
4. Il Consiglio può conferire poteri decisionali in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Dirigenti e Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati -, nonché ad altri Dipendenti della Società o di società del Gruppo Credito Valtellinese, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.	4. Il Consiglio può conferire poteri decisionali in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Dirigenti e Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati -, nonché ad altri Dipendenti della Società o di società del Gruppo Creval, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.	<i>Modifiche di wording.</i>
5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.	5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
Art. 38	Art. 25	
1. Il Comitato Esecutivo - per la cui convocazione si applicano le modalità fissate dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione - è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, designati annualmente, nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.	1. Il Comitato Esecutivo - per la cui convocazione si applicano le modalità fissate dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione - è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, designati annualmente, nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
2. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.	2. Ne fanno parte di diritto un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato. Il Comitato è presieduto dall'Amministratore Delegato o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.	<i>Modificazione proposta alla luce della Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, punto 2.2.e⁽³⁶⁾). La richiamata disposizione regolamentare entrerà in vigore il 30 giugno 2017.</i>
3. Le adunanze del Comitato sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti tra cui il Presidente o un Vice Presidente.	3. Le adunanze del Comitato sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti tra cui l'Amministratore Delegato o un Vice Presidente.	<i>Modifiche di raccordo.</i>

³⁶ Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, punto 2.2.e): “Il presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio. Non può essere membro del comitato esecutivo; se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo”.

4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.	4. Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.	<i>Modifiche di wording.</i>
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	<i>Si propone l'inserimento del cd. "casting vote" anche per il Comitato Esecutivo.</i>
6. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 35. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.	6. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche mediante sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 22. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.	<i>Modifica volta a consentire la partecipazione a distanza dei componenti del Comitato Esecutivo alle riunioni del Comitato medesimo, anche mediante mezzi differenti dalla videoconferenza.</i>
Art. 39	Art. 26	
1. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono in via ordinaria ogni mese, e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci.	1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria ogni mese, e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o su iniziativa di un Sindaco.	<i>Modifiche di wording e di allineamento al dato letterale dell'art. 151, comma 2, TUIF⁽³⁷⁾.</i>
Art. 40	Art. 27	
1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.	1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Agli Amministratori non può in ogni caso essere corrisposto più di un gettone di presenza nello stesso giorno.	<i>Si propone di attribuire un solo gettone di presenza per singola giornata, indipendentemente dal numero di riunioni a cui l'amministratore prende parte.</i>
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto,	2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto,	<i>Nessuna modifica proposta.</i>

³⁷ Art. 151, comma 2, TUIF: "Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

comprese quelle di membro dei Comitati Consiliari.	comprese quelle di membro dei Comitati Consiliari.	
Art. 41	Art. 28	
1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si redige processo verbale da iscriversi nei rispettivi libri e da firmarsi dal Presidente e dal segretario. Questi libri e gli estratti dei medesimi, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dei due organi.	1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si redige processo verbale da iscriversi nei rispettivi libri e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. Questi libri e gli estratti dei medesimi, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dei due organi.	<i>Modifiche di wording.</i>
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE		
Art. 42	Art. 29	
1. La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente o a chi ne fa le veci e, se nominato, all'Amministratore Delegato.	1. La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente o a chi ne fa le veci e, se nominato, all'Amministratore Delegato.	<i>Modifica di wording.</i>
2. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta al Direttore Generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio.	2. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta al Direttore Generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.	3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
Art. 43	Art. 30	
1. La firma sociale spetta anche ad un membro del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore Generale o a chi ne fa le veci.	1. La firma sociale spetta anche a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore Generale o a chi ne fa le veci.	<i>Modifica di wording.</i>
2. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, con le limitazioni e precisazioni che ritenesse opportune, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e a Impiegati della Società o di altra società del Gruppo Credito Valtellinese, singolarmente o cumulativamente.	2. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, singola o congiunta e con le limitazioni e precisazioni che ritenesse opportune, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e a Impiegati della Società o di altra società del Gruppo Creval.	<i>Modifica di wording.</i>
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.	3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
COLLEGIO SINDACALE		
Art. 44	Art. 31	
1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci	1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci	<i>Nessuna modifica proposta.</i>

supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.	supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.	
2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	3. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal Codice di Autodisciplina. In particolare vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale vigila altresì sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e svolge le funzioni attribuite al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Legale di cui all'articolo 19 D. Lgs. 39/2010.	<i>Modifica di wording e accorpamento in un unico comma delle previsioni relative ai compiti e funzioni del Collegio Sindacale.</i> <i>Modifica volta a meglio precisare le funzioni attribuite al Collegio Sindacale anche con riferimento all'area della revisione legale (cfr. art. 19 del D. Lgs. 39/2010⁽³⁸⁾).</i>
4. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.		<i>Modifica di raccordo (eliminato apposito comma in quanto il contenuto è espresso nel precedente nuovo comma 3).</i>
	4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile nonché dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno.	<i>Modifica volta a:</i> <i>(i) specificare i poteri attribuiti al Collegio Sindacale per lo svolgimento dei propri compiti;</i> <i>(ii) precisare i flussi informativi di cui il Collegio Sindacale deve essere destinatario come indicato nella Circolare 285 (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, punto 3.2.a⁽³⁹⁾).</i>

³⁸ Art. 19 D. Lgs. 39/2010: “Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila su: (a) il processo di informativa finanziaria; (b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; (c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; (d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con: (a) il collegio sindacale; (b) [...];

3. Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria”.

³⁹ Circolare 285 (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, punto 3.2.a): “l'organo con funzione di controllo, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo con funzione di controllo”.

<p>5. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.</p>	<p>5. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>6. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti con Regolamento della Consob.</p>	<p>6. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che (i) risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza e correttezza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente oppure (ii) si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile vigente nonché quelli eventualmente previsti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><i>Modifica volta ad adeguare la disposizione al contenuto del nuovo art. 26 TUB⁽⁴⁰⁾.</i></p>
<p>7. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.</p>	<p>7. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>8. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.</p>	<p>8. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.</p>	<p><i>Modifica di wording.</i></p>
<p>9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un Sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato.</p>	<p>9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un Sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>10. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la</p>	<p>10. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la</p>	

⁴⁰ Art. 26 TUB riportato *supra* alla nota n. 27 relativa ai requisiti degli amministratori.

partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati interni di cui al comma 3 dell'art. 36. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.	partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati interni di cui al comma 3 dell'articolo 23. Non può essere corrisposto più di un gettone di presenza nello stesso giorno. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.	<i>Si propone di attribuire un solo gettone di presenza per singola giornata, indipendentemente dal numero di riunioni a cui il sindaco prende parte.</i>
11. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.	11. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o videocollegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.	12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, con gli intervenuti dislocati in più luoghi a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta con l'ausilio di sistemi di comunicazione a distanza provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.	<i>Modifiche di wording volta a rendere la previsione omogenea a quelle dedicate alla partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</i>
Art. 45	Art. 32	
1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.	1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso	2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso	<i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i>

<p>di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta. Nel caso in cui alla data di scadenza dei predetti termini sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale termine.</p>	<p>di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza dei predetti termini sia stata depositata una sola lista, oppure soltanto liste presentate da Soci che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale termine. In tal caso, la quota di partecipazione sopra indicata è ridotta alla metà.</p>	<p><i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione in S.p.A. della Banca (cfr. art. 144-quater del Regolamento Emittenti)</i></p> <p><i>Modifica di allineamento al dato letterale dell'art. 144-sexies, comma 5, Reg. Emittenti ⁽⁴¹⁾.</i></p>
<p>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i</p>	<p>3. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.</p>	<p><i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A..</i></p>

⁴¹ Art. 144-sexies, comma 5, Reg. Emittenti: “*Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo Statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà*”.

<p>singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.</p>		
<p>4. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi appartenga al genere meno rappresentato.</p>	<p>4. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi appartenga al genere meno rappresentato.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>5. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p>	<p>5. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p>	<p><i>Modifiche di wording.</i></p>
<p>6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.</p>	<p>6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.</p>	<p><i>Modifica di adeguamento al contenuto della Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, punto 2.3.1) che impone, per le società di maggiori dimensioni come Creval, la costituzione del comitato nomine.</i></p>
<p>7. Ogni Socio può votare una sola lista.</p>	<p>7. Ogni Socio può votare una sola lista.</p>	<p><i>Nessuna modifica proposta.</i></p>
<p>8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue: a) nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui all'art. 44, comma 9, con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal</p>	<p>8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue: a) nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 31, comma 9, con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal</p>	<p><i>Previsione adeguata alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A. e modifiche di coordinamento con la nuova numerazione delle disposizioni statutarie, nonché con la procedura di voto per la designazione del CdA.</i></p>

<p>Regolamento delle Assemblee, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;</p> <p>b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:</p> <p>i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;</p> <p>ii) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;</p> <p>iii) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi e/o supplenti da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, risulteranno eletti tutti i candidati della predetta lista ed i restanti Sindaci saranno tratti dalla successiva lista per numero di voti ottenuti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella singole sezioni della lista stessa. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Sindaci saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;</p> <p>iv) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;</p> <p>c) qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme</p>	<p>Regolamento delle Assemblee, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dagli Azionisti almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;</p> <p>b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:</p> <p>i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;</p> <p>ii) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che – fra le restanti liste – ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;</p> <p>iii) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi e/o supplenti da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, risulteranno eletti tutti i candidati della predetta lista ed i restanti Sindaci saranno tratti dalla successiva lista per numero di voti ottenuti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella singole sezioni della lista stessa. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Sindaci saranno tratti dalla terza lista più votata, poi, se del caso, dalla quarta e quindi da quelle che risultano via più votate, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;</p> <p>iv) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;</p> <p>c) qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista – nel rispetto delle norme</p>	
--	---	--

<p>di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti rispettivamente i candidati indicati nella prima e nella seconda sezione della lista; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista.</p>	<p>di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti rispettivamente i candidati indicati nella prima e nella seconda sezione della lista; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista.</p>	
<p>9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, di maggioranza ovvero di minoranza, sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere, i restanti Sindaci sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 44, comma 9, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.</p>	<p>9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, di maggioranza oppure di minoranza, sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere, i restanti Sindaci sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 31, comma 9, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.</p>	<p><i>Modifiche di wording e di coordinamento con la nuova numerazione delle disposizioni statutarie.</i></p>
<p>10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Sindaci, la composizione del Collegio Sindacale non risulti conforme a quanto previsto all'art. 44, comma 9, il Sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più basso e non appartenente al genere meno rappresentato, sarà sostituito dal successivo candidato avente tale requisito e tratto dalla medesima lista.</p>	<p>10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Sindaci, la composizione del Collegio Sindacale non risulti conforme a quanto previsto all'articolo 31, comma 9, il Sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più alto e non appartenente al genere meno rappresentato, sarà sostituito dal successivo candidato avente tale requisito e tratto dalla medesima lista.</p>	<p><i>Modifiche di coordinamento con la nuova numerazione delle disposizioni statutarie e per chiarimento e allineamento al voto di lista per l'elezione del Consiglieri.</i></p>
<p>11. Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di cui al precedente comma non sia possibile procedere all'elezione dei Sindaci in possesso dei necessari requisiti per completare la composizione del Collegio Sindacale prevista dal presente Statuto, ovvero in caso di non possibilità di applicazione del meccanismo stesso, vi provvederà l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti sostituendo uno o più Sindaci che risulterebbero eletti in virtù dei criteri sopra previsti, partendo dal Sindaco con il numero progressivo più basso della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.</p>	<p>11. Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di cui al precedente comma non sia possibile procedere all'elezione dei Sindaci in possesso dei necessari requisiti per completare la composizione del Collegio Sindacale prevista dal presente Statuto, oppure in caso di non possibilità di applicazione del meccanismo stesso, vi provvederà l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei Soci presenti sostituendo uno o più Sindaci che risulterebbero eletti in virtù dei criteri sopra previsti, partendo dal Sindaco con il numero progressivo più alto della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.</p>	<p><i>Modifiche di wording e di allineamento al voto di lista per l'elezione del Consiglieri.</i></p>
<p>12. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista di</p>	<p>12. In caso di presentazione di almeno due liste, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista di</p>	<p><i>Modifiche di wording.</i></p>

minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.	minoranza, vale a dire la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti.	
Art. 46	Art. 33	
1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 44, comma 9.	1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 31, comma 9.	<i>Modifiche di coordinamento con la nuova numerazione delle disposizioni statutarie.</i>
2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.	2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.	3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 44, comma 9, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo: a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste o in caso di integrazione dei componenti ai sensi dell'articolo 44, comma 9, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 45, comma 8, lett. a); b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da una lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendolo, ove possibile e secondo	4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 31, comma 9, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo: a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure da votazione in assenza di liste o in caso di integrazione dei componenti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 8, lett. a); b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da una lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avvengono con votazione a maggioranza relativa, scegliendo tali soggetti, ove possibile e	<i>Modifiche di wording e di coordinamento con la nuova numerazione delle disposizioni statutarie.</i>

<p>l'ordine progressivo, tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure, in mancanza, tra i candidati che erano stati indicati nella successiva lista di minoranza per voti ottenuti, purché questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali;</p> <p>c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 45, comma 8, lett. a), oltre che nel rispetto dei principi espressi dalle norme regolamentari della Consob.</p>	<p>secondo l'ordine progressivo, tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure, in mancanza, tra i candidati che erano stati indicati nella successiva lista di minoranza per voti ottenuti, purché questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali;</p> <p>c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avvengono con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 8, lett. a), oltre che nel rispetto dei principi espressi della disciplina normativa e regolamentare vigente.</p>	
DIREZIONE GENERALE		
Art. 47	Art. 34	
<p>1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.</p>	<p>1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.</p>	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
<p>2. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca, nonché il coordinamento operativo del Gruppo.</p>	<p>2. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca, nonché il coordinamento operativo del Gruppo.</p>	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
Art. 48	Art. 35	
<p>1. Il Direttore Generale prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p>	<p>1. Il Direttore Generale prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p>	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
Art. 49	Art. 36	
<p>1. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna; sovrintende e coordina</p>	<p>1. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna; sovrintende e coordina</p>	<i>Nessuna modifica proposta.</i>

la gestione operativa aziendale e di Gruppo.	la gestione operativa aziendale e di Gruppo.	
2. Il Direttore Generale può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.	2. Il Direttore Generale può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
3. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.	3. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
Art. 50	Art. 37	
1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei membri della Direzione Generale designato dal Consiglio e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro membro della Direzione Generale o dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.	1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei membri della Direzione Generale designato dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro membro della Direzione Generale o dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.	<i>Modifiche di wording.</i>
Art. 51	Art. 38	
1. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.	1. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI		
Art. 52	Art. 39	
1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.	1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.	<i>Modifiche di wording</i>
2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre Società quotate, o di Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.	2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo, oppure nell'ambito di altre società quotate, o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.	<i>Modifiche di wording.</i>
FILIALI		
Art. 53		

1. Le Filiali dipendono dalla Direzione Generale.		<i>Si ipotizza di eliminare dallo Statuto le previsioni inerenti alle filiali che non paiono necessarie.</i>
2. Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio che determinerà la facoltà di firma del personale ad esse addetto.		
3. Il Consiglio potrà pure nominare Comitati e Commissioni locali, con funzioni puramente consultive, costituendoli con persone che siano Soci.		
BILANCIO		
Art. 54	Art. 40	
1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e gli altri documenti prescritti dalla legge.	1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, nonché gli altri documenti prescritti dalla legge.	<i>Modifiche di wording.</i>
Art. 55	Art. 41	
1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.	1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.	2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata dall'Assemblea all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate ivi compreso un fondo destinato ad elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali.	<i>Modifiche di wording anche per il coordinamento con l'elenco delle materie di competenza del CdA non delegabili.</i>
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento del dividendo sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di assegnazione. In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni ordinarie, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.	3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento del dividendo sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di assegnazione. In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni ordinarie, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli Azionisti.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
Art. 56	Art. 42	

1. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale ordinaria.	1. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale ordinaria.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
	2. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.	<i>Inserimento della possibilità di distribuire acconti sui dividendi ex art. 2433-bis, comma 2, Cod. Civ.⁽⁴²⁾.</i>
REVISIONE LEGALE DEI CONTI		
Art. 57	Art. 43	
1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.	1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.	2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.	<i>Nessuna modifica proposta.</i>
Art. 58		<i>Eliminazione del Comitato dei Proviviri conseguente alla trasformazione in S.p.A..</i>
1. Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti a maggioranza relativa fra i Soci dall'Assemblea in adunanza ordinaria.		
2. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.		
3. Il Comitato dei Proviviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta dei voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto.		
4. I membri supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non potesse prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela o affinità o per altro legittimo impedimento.		
SCIoglimento della Società		

⁴² Art. 2433, comma 2, cod. civ.: “La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo Statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione”.

Art. 59	Art. 44	
1. Lo scioglimento della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, potrà aver luogo quando sia approvato a norma dell'art. 26 del presente Statuto.	1. Lo scioglimento della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, potrà aver luogo quando sia approvato con il voto favorevole di Soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.	<i>Modifiche di coordinamento con la proposta eliminazione dell'art. 26 comma 5, dello Statuto vigente.</i>
Art. 60	Art. 45	
1. In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori, in quanto non sia altrimenti disposto dalla legge.	1. Fermo restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori.	<i>Modifiche di wording.</i>
	Disposizioni transitorie	
	La norma già prevista, in punto limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso, al comma 5 dell'articolo 36 dello Statuto vigente alla data di trasformazione della Banca assunta dall'Assemblea straordinaria del [29] ottobre 2016 (l'“Assemblea di Trasformazione”) e del seguente tenore: “Al fine di assicurare la computabilità delle azioni (e degli altri strumenti di capitale eventualmente emessi) nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Banca, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato (ove nominato e, in mancanza, del Direttore Generale), sentito il Collegio Sindacale, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione) o a causa di esclusione. Tale facoltà è attribuita, ai sensi della disciplina applicabile, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza, ove previste. Le determinazioni sulla misura della limitazione e sull'estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza” manterrà la propria efficacia e piena applicabilità sino all'integrale rimborso delle azioni per le quali i Soci aventi diritto avessero	<i>Modifica connessa alla prevista trasformazione della Banca in S.p.A. e alla permanenza del potere di limitare, in tutto o in parte, il rimborso delle azioni recedute proprio in relazione alla delibera di trasformazione.</i>

	esercitato il diritto di recesso in relazione alla deliberazione di trasformazione e adozione del nuovo Statuto sociale da parte dell'Assemblea di Trasformazione.	
--	--	--